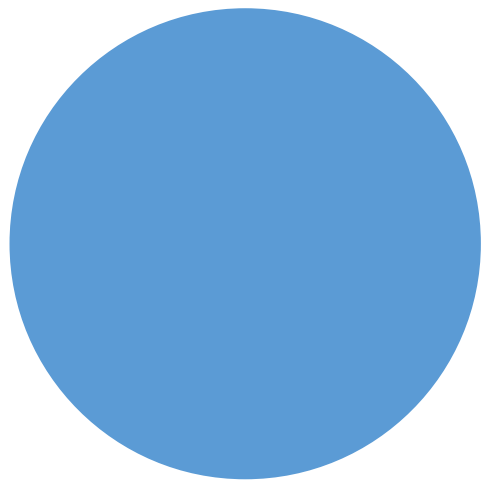


Diritto di famiglia e delle successioni in Europa

Dott.ssa T. Pertot

I rapporti di famiglia nel diritto internazionale privato

- Regolamenti (UE) 2016/1103 e 2016/1104
- attuano la cooperazione rafforzata (cfr. **art. 81 TFUE**) *i.a.* della **legge applicabile** in materia di **regimi patrimoniali tra coniugi** e di **effetti patrimoniali delle unioni registrate**
- = efficaci solo negli S.M. che partecipano alla cooperazione rafforzata
 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, **Italia**, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi; Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Svezia
- Art. 69: ambito temporale (29 gennaio 2019)

I rapporti di famiglia nel diritto internazionale privato

- Regolamenti (UE) 2016/1103 e 2016/1104, relativi rispettivamente
 - ai rapporti patrimoniali tra **coniugi** (art. 1) e
 - agli effetti patrimoniali delle **unioni registrate** (art. 1)
 - NB: con implicazioni transfrontaliere
 - le nozioni di «matrimonio» e di «unione registrata»: disciplinate «dal diritto interno degli Stati membri» (considerando 17; cfr. considerando 21 e art. 1, par. 2, lett. b)
 - v. art. 3, par. 1, lett. a, Reg. (UE) 2016/1104: «unione registrata»
 - = escluse dall'ambito applicativo le unioni di fatto: considerando 16 Reg. (UE) 2016/1104
 - nessun obbligo per gli Stati membri «la cui legge non prevede l'istituto dell'unione registrata di prevederlo nel diritto nazionale» (considerando 17 Reg. (UE) 2016/1104)
- ammissibilità del matrimonio omosessuale + regolamentazione di unioni diverse dal matrimonio = di pertinenza degli SM

I rapporti di famiglia nel diritto internazionale privato

- «**regime patrimoniale tra coniugi**» (art. 3, lett. a, Reg. (UE) 1103/2016) / «**effetti patrimoniali di un'unione registrata**» (art. 3, lett. b, Reg. (UE) 1104/2016)

= «l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi (/dei partner) tra loro e rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio (/del rapporto giuridico creato dalla registrazione dell'unione) o del suo scioglimento»

Nell'ambito di applicazione dei due Regolamenti rientrano:

- il regime patrimoniale secondario, ma anche
- **il regime patrimoniale primario**

Cfr. art. 27, considerando 18

Materie escluse: v. art. 1, par. 2 (es. obbligazioni alimentari, successioni per causa di morte...)

Cfr. **CGUE C-220/95, van den Boogard** (rapporti patrimoniali che derivano dallo scioglimento del vincolo: comprendono le questioni relative alla ripartizione dei beni tra i coniugi, non invece le questioni relative alle obbligazioni alimentari*, cui trova applicazione il Reg. (UE) 4/2009) e **C-558/16, Mahnkopf** (*rinvio*)

* es.: prestazioni dirette a garantire sostentamento del coniuge bisognoso

I rapporti di famiglia nel diritto internazionale privato

Legge applicabile:

Art. 22: *professio iuris*

a) legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi o nubendi/ (futuri) partner (o di uno di essi) al momento della conclusione dell'accordo; o

b) legge di uno Stato di cui uno dei coniugi o nubendi / (futuri) partner ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo

[+ Reg. (UE) 2016/1104: c) la legge dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita

In ogni caso: la legge scelta deve attribuire effetti patrimoniali all'istituto dell'unione registrata]

v. art. 23 (requisiti formali: forma scritta + requisiti di forma supplementari), art. 24 (validità sostanziale) e art. 28 (opponibilità ai terzi: conoscenza o conoscibilità; NB – par. 2: presunzione di conoscenza)

I rapporti di famiglia nel diritto internazionale privato

Legge applicabile:

Art. 22: *professio iuris*

In mancanza (v. art. 26 Reg. (UE) 2016/1103):

- legge dello Stato della **prima residenza abituale** comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio
- (in mancanza) legge dello Stato di **cittadinanza comune** dei coniugi al momento del matrimonio
- (in mancanza) legge dello Stato con cui i coniugi presentano **assieme il collegamento più stretto** al momento del matrimonio

= concorso successivo dei criteri

Se + cittadinanze: (in mancanza di accordo) il secondo criterio non opera

+ v. par. 3

I rapporti di famiglia nel diritto internazionale privato

Legge applicabile:

Art. 22: *professio iuris*

In mancanza (v. art. 26 Reg. (UE) 2016/1104):

= legge dello Stato ai sensi della cui normativa l'unione registrata è stata costituita

+ v. par. 2

I rapporti di famiglia nel diritto internazionale privato

- Art. 20: Applicazione universale
- Art. 21: Unità della legge applicabile
- Art. 30: Norme di applicazione necessaria (= limiti preventivi)
 - Es. norme relative alla protezione della casa familiare (considerando 53 Reg. (UE) 2016/1103 e 52 Reg. (UE) 2016/1104); inderogabilità del regime primario (cfr. art. 143, co. 3 e 160 c.c.)
- Art. 31: Ordine pubblico (= limite successivo)
 - Es. disposizioni che conferiscono ad un coniuge una posizione di preminenza nell'amministrazione dei beni
- Art. 32: Esclusione del rinvio
- Artt. 33 s.: Ordinamenti plurilegislativi

I rapporti di famiglia nel diritto internazionale privato

Art. 32 *bis* d.i.p.?
Reg. (UE)
2016/1103?

Art. 32 *quinquies*
d.i.p.? Reg. (UE)
2016/1104?

Art. 30 *bis* d.i.p.?

Bibliografia

- Damascelli, La legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto nel diritto internazionale privato italiano e europeo, in Riv. dir. int., 2017, par. 2 (1109-1111), par. 3 (1118-1122), par. 4 (1124-1131), par. 5 (1131-1134)
- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1103&from=IT>
- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1104&from=IT>